



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

RELAZIONE UNICA AL PROGETTO DI LEGGE

“TUTELA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA E DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA DA CANI AGGRESSIVI”

ESAMINATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE IN DATA 28 GIUGNO 2012.

Eccellenze;
Colleghi Consiglieri;

La proposta e l’approvazione di questo progetto di legge, integra e compete la già ampia normativa sammarinese a tutela degli animali. In specifico la normativa si indirizza agli animali da compagnia: al riconoscimento del loro “importante” ruolo nel contesto domestico - quali animali di affezione - all’introduzione di norme comportamentali e di prassi che richiedono una condotta responsabile da parte dei proprietari degli animali da compagnia; all’introduzione del libero accesso degli animali da compagnia presso esercizi pubblici e commerciali e sui mezzi di trasporto pubblico.

La definizione di animale da compagnia è specificatamente definita nel primo comma dell’articolo 1: *“per animale da compagnia si intende ogni animale domestico tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia”*.

Pertanto si possono sicuramente considerare sinonimi i termini: animale da compagnia, animale familiare, animale domestico e animale d'affezione (vedi articolo 5); impiegati per definire quelle specie animali che, sempre più numerose, si sono introdotte nelle nostre case, che vivono a stretto contatto con l’uomo, acquisendo un ruolo preciso nella qualità della vita delle persone con cui convivono e quindi essere un valore nella società.



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

Un animale da compagnia (vedi Wikipedia): *“è un animale allevato e mantenuto da esseri umani per compagnia e intrattenimento. Anche se in teoria qualunque animale può "far compagnia" agli esseri umani, in pratica la maggior parte degli animali da compagnia appartengono a un ristretto numero di specie, gradite per il loro bell'aspetto, o per il comportamento affettuoso o giocoso, e così via. I cani e i gatti sono certamente gli animali da compagnia più diffusi, ma potrebbero essere impiegati come animali da compagnia altri mammiferi (roditori, conigli, cavalli, donnole, furetti, alpaca, maialini, scimmie, ecc.), uccelli (cocorite, pappagallini, canarini, anatre, ecc..), pesci e anche numerose specie di rettili (dalle più comuni tartarughe ai serpenti e alle iguane), alcuni tipi anfibi e, più raramente, anche artropodi come ragni e scorpioni”*.

In qualità di relatore, si segnala all'aula consigliare che, per animale da compagnia, potenzialmente riferibile a diverse specie, nell'eccezione della proposta normativa si fa prevalentemente riferimento ai cani. Il recepimento dell'emendamento proposto da S.U. che prevede l'aggiunta all'articolo 4 della “lettera d) e’ proibito tenere cani sistematicamente alla catena”, è un ulteriore rafforzamento nei confronti di questo indirizzo. Sicuramente come ha specificato nel dibattito il Segretario alla Sanità non si possono intendere quali animali da compagnia animali selvatici, esotici o particolarmente aggressivi.

La proposta normativa riprende gli indirizzi provenienti dalla Convenzione europea “per la protezione degli animali d'affezione” approvata il 13 novembre 1987, partendo dalla definizione: "per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia", e al più recente Trattato di Lisbona, entrato in vigore dal 1 dicembre 2009, il quale sancisce che l'Unione europea e gli Stati membri devono tenere conto delle esigenze in materia di benessere degli animali (in genere) in quanto esseri senzienti.

Il dettato legislativo nella consapevolezza che gli animali da compagnia non sono sempre tenuti in condizioni atte a promuovere la loro salute ed il loro benessere rimarca con uno specifico articolo (articolo 4 “mantenimento”) l'impegno che il proprietario si



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

assume nei confronti dell'animale da compagnia di cui ha accettato responsabilmente di occuparsi.

L'animale da compagnia deve essere adeguatamente curato, secondo i bisogni etologici della propria specie e razza, deve essere rifornito in quantità sufficiente di cibo e acqua e deve avere un'adeguata possibilità di esercizio.

Il dettato normativo, presentato in prima lettura, si è arricchito di due importanti articoli, recepiti quali emendamenti proposti del Segreteria alla Sanità, relativamente all'introduzione dell'articolo 5 che prevede la possibilità di accesso per gli animali d'affezione (animali da compagnia) negli esercizi pubblici e commerciali e dell'articolo 6 che prevede l'accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico. Il libero accesso degli animali, responsabilmente accompagnati dai loro proprietari, in locali pubblici e sui mezzi di trasporto permette di dare piena attuazione anche a quel progetto di promozione turistica che vede il nostro Stato, all'avanguardia per le iniziative a favore dei turisti e dei loro amici animali che vogliono visitare San Marino.

Nel terminare questa breve relazione vorrei, inoltre, sottolineare le pesanti sanzioni previste all'articolo 18, sia di carattere penale che amministrativo, nei confronti dei trasgressori, confermando la particolare attenzione posta dal legislatore nei confronti della tutela e della protezione degli animali senza dimenticare l'importanza della salute pubblica, il rispetto reciproco e la convivenza fra coloro che sono maggiormente affezionati agli animali e coloro che invece lo sono meno.

In specifico si segnala la pesante sanzione prevista per chi abbandona un animale da compagnia (previsto nel secondo comma dell'articolo 3) e sanzioni per chi dovesse maltrattare l'animale per un mantenimento inadeguato (vedi le indicazioni previste all'articolo 4).

Alla luce del dibattito, tenutosi nell'ambito della Commissione Consigliare Permanente IV: Previdenza, Sicurezza Sociale, Affari Sociali, Igiene e Sanità, Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Servizi Pubblici, Agricoltura nella seduta del 28/06/2012, anche in base al voto di approvazione unanime, che il testo di legge, ha ottenuto nella votazione della Commissione Consigliare, e della condivisione di una unica relazione si propone al Consiglio Grande e Generale l'approvazione di questo



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

progetto di legge “Tutela degli animali da compagnia e dell’incolumità pubblica da cani aggressivi”.

IL RELATORE
Muccioli Dr. Claudio